



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE**

**“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”**

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile

e-mail: [aris01800a@istruzione.it](mailto:aris01800a@istruzione.it) PEC: [aris01800a@pec.istruzione.it](mailto:aris01800a@pec.istruzione.it) C. F..82000800514 Sito:

[www.isiscamaiti.it](http://www.isiscamaiti.it)

---

# REGOLAMENTO DEL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE

APPROVATO DAL Collegio degli educatori in data 11 DICEMBRE 2015

APPROVATA IN SEDUTA CON COMMISSARIO STRAORDINARIO IN DATA 15  
DICEMBRE 2015

# REGOLAMENTO DEL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE

## INTRODUZIONE

Il Convitto è una struttura educativa idonea alla formazione ed educazione degli allievi e delle allieve mediante l'opera di guida nell'organizzazione dello studio e del tempo libero. Esso offre assistenza in ogni momento di presenza nel Convitto. La presenza nel Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei convittori e delle convittrici ma può prevedere la loro partecipazione ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

L'Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" è dotato di un Convitto suddiviso in due sezioni, maschile e femminile, che ne è parte integrante a norma dell'art. 20 della L. 889 del 15 giugno 1931.

Il Convitto annesso all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A.M. Camaiti" è stato istituito per agevolare la frequenza scolastica degli alunni e delle alunne provenienti da paesi/città lontane agli Istituti ai quali è collegato e dei quali è parte integrante:

- Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria "A.M. Camaiti" in Pieve S. Stefano;
- Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M. Camaiti" in Pieve S. Stefano;
- Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti" in Caprese Michelangelo;

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso la funzione educativa e dell'ospitalità, il conseguimento dello sviluppo culturale, fisico e relazionale dei giovani che vi vengono accolti. Oltre ad essere una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza ai corsi di studio dell'Istituto, esso punta a favorire il pieno sviluppo della personalità dei convittori e delle convittrici, attraverso l'interazione tra l'istituzione scolastica e la realtà convittuale.

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto a cui è annesso, e ne costituisce una attività educativa permanente.

L'Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" persegue l'obiettivo di una crescita educativa e culturale di tutti i suoi allievi; il buon andamento del percorso, la maturazione raggiunta, il raggiungimento di significativi traguardi, il pieno rispetto del presente regolamento e una partecipazione durante il periodo di permanenza in convitto costituiscono elementi di adeguato riconoscimento di credito formativo in ambito scolastico. Il documentato mancato rispetto delle regole convittuali e gravi provvedimenti disciplinari comportano al contrario una segnalazione in sede di consiglio di classe che potrà tenerne conto in sede di valutazione del voto di comportamento.

Presupposto necessario per garantire la realizzazione dei predetti obiettivi è, non solo un ambiente confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dall'ambito familiare, ma anche una vita convittuale che si svolga con un grado di assistenza tale da assicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di usufruire di tale servizio.

Si rendono pertanto necessarie delle regole che garantiscano i diritti e i doveri dei giovani e delle loro famiglie, così come della stessa istituzione scolastica. Tali norme, che nascono da un percorso di condivisione tra le varie parti, devono essere consapevolmente accettate nel convincimento che qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole che costituiscono il solido terreno di una civile e sicura convivenza.

Le norme ed i principi illustrati nel presente regolamento sono da intendersi sia per la sezione maschile che femminile; anche laddove genericamente si parli di convittori è da riferirsi anche alle convittrici.

## CAPO I – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

### Art. 1 (L'AMMINISTRAZIONE)

L'Amministrazione del Convitto prevede, vista la caratteristica di Istituto Omnicomprensivo, un Commissario nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ognuno per le rispettive competenze, secondo le norme vigenti e le regole contabili di cui al D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", opera in assenza del Consiglio di Istituto.

### Art. 2 (IL DIRIGENTE SCOLASTICO)

Il Dirigente Scolastico della Istituto Omnicomprensivo "A. Fanfani – A.M. Camaiti" sovrintende anche all'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l'organizzazione e la Programmazione Educativa allegata al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

### Art. 3 (COLLEGIO DEGLI EDUCATORI)

Gli educatori in servizio, siano essi a tempo determinato che indeterminato, formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un educatore appositamente delegato.

### Art. 4 (FUNZIONI DEL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI)

Il Collegio degli educatori:

- programma le proprie attività;
- delibera il piano educativo del convitto;

- propone il funzionamento e l'articolazione dei convittori in gruppi di lavoro;
- effettua proposte circa la regolamentazione interna;
- formula proposte al Dirigente scolastico per l'adozione dell'orario di servizio;
- formula proposte per l'acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione;
- esamina i casi di ammissione non automatica al convitto;

#### Art. 5 (IL COORDINATORE DEL CONVITTO)

Tra gli educatori il Dirigente scolastico individua e nomina un Coordinatore.

Il coordinatore del convitto, come disciplinato dall'art. 132 del CCNL comparto scuola, quale delegato del Dirigente scolastico:

- svolge funzioni di coordinamento del Collegio degli educatori;
- è delegato a disporre le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessari per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, sostituzioni, ecc.);
- collabora con il D.S. e il D.S.G.A in merito all'organizzazione del personale A.T.A. in servizio presso il Convitto;
- verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente scolastico in merito al funzionamento della mensa;
- svolge funzioni esecutive in merito all'organizzazione delle attività del convitto e alla gestione quotidiana degli alunni convittori;
- coordina i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori;
- promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno;
- Svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico.

#### ART. 6 (COMITATO DEI CONVITTORI)

La finalità del Comitato degli studenti convittori trova il suo fondamento nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998).

Le elezioni del Comitato si svolgono in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe. Per ogni gruppo di lavoro vengono di norma eletti due alunni: per i gruppi di lavoro poco numerosi viene eletto un solo rappresentante. Due rappresentanti vengono nominati anche per i semiconvittori. Ogni elettore può indicare una sola preferenza.

Presidente di seggio è uno degli educatori del gruppo di lavoro che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e a individuare gli eletti della gruppo di lavoro con la collaborazione di due studenti come scrutatori;

Tutti i verbali delle elezioni vengono poi raccolti dall'educatore di riferimento e il Dirigente scolastico provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.

#### Art. 7

#### (COMPITI DEL COMITATO DEI CONVITTORI.)

Il comitato dei convittori, in collaborazione con il personale educativo, ha funzione propositiva e consultiva in merito all'organizzazione di attività rivolte agli alunni convittori e semi-convittori (tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, progetti, ecc.);

Ha altresì facoltà di formulare proposte al Dirigente scolastico e al Collegio degli educatori in merito all'organizzazione di attività integrative per il tempo libero o per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto;

Il Comitato dei convittori collabora nell'organizzazione delle attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado e degli ospiti in visita al Convitto.

Il Comitato offre accoglienza ai nuovi iscritti.

Collabora inoltre per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto ed incentiva ogni utile azione di promozione e rispetto del presente regolamento.

Esprime pareri al Dirigente scolastico e al Collegio degli educatori per il miglioramento dell'Offerta educativa.

#### Art. 8

#### (FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI CONVITTORI)

Il Comitato dei convittori rimane in carica fino all'elezione del successivo Comitato.

Esso si organizza e si riunisce all'interno del Convitto ogni volta che ne ravvisi la necessità, previa richiesta inoltrata al coordinatore del Convitto ed autorizzazione del Dirigente Scolastico. Di ogni riunione il Comitato redige un sintetico verbale che, conservato nell'ufficio del coordinatore degli educatori, viene pubblicizzato ed è a disposizione di tutti i convittori. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti.

Il Dirigente scolastico incontra periodicamente il Comitato e su richiesta di entrambe le parti.

## CAPO II – GLI EDUCATORI

#### Art. 9

#### (PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO)

Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo - relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di formazione anche individuale. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

Ogni educatore, proprio per la tipologia stessa del convitto che offre momenti di condivisione di aspetti di vita non solo professionale, ha il compito di porsi a modello di tutti i convittori, sia quelli che gli sono direttamente affidati, sia degli altri. E' pertanto ovvio e imprescindibile che le norme di comportamento qui contenute siano fedelmente seguite dagli educatori i quali si faranno carico di esigerne il rispetto e trasmetterne il valore che ad esse sottende.

Pur nella necessaria fermezza, gli educatori dovranno rivolgersi ai convittori con modi garbati ed educati, nel rispetto dei ragazzi e delle ragazze. Essi adegueranno il livello di trasmissione del messaggio in relazione alle problematiche di ogni ragazzo/a, favorendo un clima volto alla loro rimozione.

Si impegneranno a rendere accogliente ed ospitale la struttura, cercando, per quanto di loro competenza, di meglio adempiere al ruolo di riferimento e rappresentare la figura cui possono appoggiarsi ragazzi e ragazze che in molti casi vivono la loro prima esperienza lontano dal contesto familiare.

#### Art. 10

#### (ATTIVITA' EDUCATIVA)

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto o dell'istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

#### Art. 11

#### (AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA)

L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.

Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
- b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
- c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa;

Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti, la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato nonché la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.

Art. 12  
(COMPITI E DOVERI DEGLI EDUCATORI)

Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile dei convittori /semiconvittori a lui affidati dal momento del loro effettivo rientro in convitto come deve risultare dal registro dei permessi.

Per i semiconvittori gli educatori sono responsabili dal momento dell'ingresso in mensa fino al termine dello studio pomeridiano (ore 17.00) fatte eccezione per le uscite anticipate.

Ogni educatore che si sarà reso disponibile è tenuto ad accompagnare i convittori a lui affidati alle attività di stage lavorativi o attività promosse dalla scuola, altri impegni richiesti dalle famiglie o per emergenze che si rendano necessarie.

In caso di assenza anche solo temporanea dal convitto di un educatore, sarà cura dell'educatore individuare il collega o i colleghi (in caso di numero consistente di convittori) cui affidare il proprio gruppo di lavoro.

Nei fine settimana, sarà consentito agli educatori che si saranno resi disponibili di assentarsi per accompagnare i convittori fuori dalla sede del convitto, affidando il restante gruppo al custode per il tempo minimo necessario al suo rientro.

### **CAPO III - NORME PER L'AMMISSIONE**

Art. 13  
(AMMISSIONE AL CONVITTO DEI CONVITTORI E SEMI-CONVITTORI)

Al Convitto sono ammessi gli alunni e le alunne iscritti e frequentanti l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A.M. Camaiti" di Pieve Santo Stefano, articolato negli istituti di cui in introduzione. La domanda di ammissione (in formula convitto e semi-convitto), viene redatta contestualmente alla domanda di iscrizione alla Scuola entro la data di scadenza dell'iscrizione scolastica, secondo le modalità previste per l'iscrizione on-line.

I genitori possono iscrivere i propri figli a tempo pieno con permanenza notturna (Convittori) o a tempo parziale (Semiconvittori)

L'ammissione al convitto è concessa, in base alle richieste presentate nei termini di scadenza fissati per le iscrizioni e, per la fruizione a tempo pieno, entro il limite di capienza del Convitto Maschile e del Convitto Femminile.

Nel caso in cui le domande per la permanenza notturna siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria, per i nuovi iscritti, in base ai seguenti criteri:

1. familiarità (fratelli) di convittori già ammessi;
2. distanza della Scuola dal luogo di residenza;
3. possibilità di fare rientro a casa durante il weekend;
4. valutazione conseguita nell'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione;
5. assenza di provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno

Coloro che si iscrivono alle classi prime non devono aver superato il 17° (diciassettesimo) anno di età alla data del 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

Coloro che provenendo da altri istituti si iscrivono alla classe seconda non devono aver compiuto anch'essi il 17° (diciassettesimo) anno.

Tutti i convittori e semiconvittori saranno ogni anno automaticamente riconfermati per tutta la durata del ciclo di studi in presenza delle seguenti condizioni:

1. Non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto; sanzioni alternative all'allontanamento temporaneo, così come previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti, sono ad esso equiparate;
2. In presenza di richiami disciplinari, abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;
3. Abbiamo ottenuto l'ammissione alla classe successiva; in caso contrario il Collegio degli Educatori, si riserva la facoltà di eventuali riammissioni sulla base di elementi che valutino l'idoneità dell'ambiente convittuale per la personalità del ragazzo o eventuali problemi di salute che abbiano concorso all'insuccesso scolastico;
4. Siano in regola con il pagamento delle rette relativo all'anno scolastico precedente. In tale evenienza, le famiglie saranno chiamate a regolarizzare la loro posizione debitoria e l'ammissione al convitto passerà al vaglio degli organi competenti.

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia o dai servizi sociali al momento dell'iscrizione o emerse in periodo ad essa successive, verranno attentamente valutate dal Dirigente Scolastico il quale, previa consultazione del Collegio Educatori, deciderà in via definitiva sull'accoglimento delle domande.

Non saranno accolte domande di iscrizione al semi-convitto per gli alunni che avranno subito un provvedimento di allontanamento definitivo dal convitto.

#### Art. 14 (RETTA DI FREQUENZA)

I genitori o l'esercente la patria potestà del convittore o della convittrice sono i responsabili del pagamento della retta del Convitto, e sono tenuti a versare l'importo richiesto in base alle rate e secondo le modalità sotto riportate.

In caso di variazione dei costi convittuali, potrà essere aumentata la retta annuale, con valenza dall'anno scolastico successivo rispetto alla data di determinazione dell'aumento.

L'eventuale aumento della retta annuale viene determinata in seduta congiunta dal Commissario Straordinario, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo al vitto e alloggio, all'assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all'uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata in :

€ 1.366.00 per:

- Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria "A.M.Camaiti"
- Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M.Camaiti"

€ 1.546.00 per:



- Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalità' Alberghiera "M. Buonarroti" con sede in Caprese Michelangelo

La retta prevista per l'Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalità' Alberghiera "M. Buonarroti" comprende il servizio di trasporto dalla sede del Convitto in Pieve Santo Stefano alla sede della Scuola ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo.

L'importo della retta per tutti i convittori è relativo all'intero periodo che va dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezioni in base al calendario scolastico della Regione Toscana.

Non sono ammesse decurtazioni parziali per la mancata frequenza del convitto.

Art. 15  
(MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA)

La retta annuale viene pagata in rate fisse come di seguito indicate:

TABELLA A	
Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria "A.M.Camaiti" Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "A.M.Camaiti"	
15/09 rata di settembre/ottobre	228,00 €
15/11 rata di novembre/dicembre	310,00 €
15/01 rata di gennaio/febbraio	300,00 €
15/03 rata di marzo/aprile	300,00 €
15/05 rata di maggio/giugno	228,00 €
Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti"	
15/09 rata di settembre/ottobre	258,00 €
15/11 rata di novembre/dicembre	350,00 €
15/01 rata di gennaio/febbraio	340,00 €
15/03 rata di marzo/aprile	340,00 €
15/05 rata di maggio/giugno	258,00 €

Il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del conto corrente postale, intestato all'Istituto. Non è ammessa altra modalità di pagamento.

Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, amministrativa, ecc., che sono in ogni caso sostenute dal Convitto, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, l'importo delle rate è comunque dovuto per intero, fatto salvo per la parte di soggiorno non usufruito dopo la dichiarazione ufficiale da parte della famiglia di ritiro dal convitto o di allontanamento definitivo da parte dello stesso dell'alunno/a.

L'interruzione della frequenza del Convitto dà diritto alla restituzione della parte di soggiorno non ancora fruita a decorrere dall'ufficiale richiesta di cessazione o dall'allontanamento definitivo eventualmente intercorso.

#### Art. 16

#### (INADEMPIENZA DEL PAGAMENTO DELLA RETTA)

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

Pertanto, in caso di inadempienza del pagamento della retta entro i termini stabiliti dalla precedente Tabella A non si potrà procedere alla conferma automatica dell'ammissione al convitto.

#### Art. 17

#### (PERMANENZA IN CONVITTO NEI WEEKEND E DURANTE I FESTIVI)

Le rette di cui alla tabella A sono state definite in base all'orario delle lezioni della Scuola che prevede la settimana corta con orario dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano a Scuola. Nel caso di festivi infrasettimanali (dal martedì al venerdì), convittori e convittrici sono autorizzati a rimanere nella struttura, senza alcun onere a carico delle famiglie. In caso di "ponti" programmati dal calendario scolastico, vale quanto sopra indicato per i weekend ordinari.

#### Art. 18

#### (SEMICONVITTORI)

Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che hanno diritto a frequentare i locali del Convitto, pranzare e partecipare alle attività di studio pomeridiano. L'iscrizione al semiconvitto comporta il pagamento di una retta annuale fissata in € 30,00 e comprensiva dei seguenti servizi:

- Copertura assicurativa;
- Fruizione della mensa al costo agevolato di 2,50€ (anziché 4,00€);
- Accesso ai locali comuni del Convitto (sala ricreativa, sala giochi, ecc...);
- Servizio di vigilanza e attività di studio assistito da parte degli educatori;
- Possibilità di partecipare alle attività ricreative e sportive organizzate dal convitto ed al costo proposto ai convittori (ad ex. per il corrente a.s., corso di equitazione, Softair, Corso di Breakdance, tiro con l'arco,
- Uscite nel territorio a fini didattici e ricreativi organizzate dal Convitto;

Il pasto sarà addebitato al costo agevolato solo se effettivamente consumato ed in presenza del regolare versamento della quota di iscrizione. In tal caso il semiconvittore o la semiconvittrice è tenuto a versare il corrispettivo per i pasti consumati, fissato in € 2,50. Essi rimangono in Convitto fino al termine delle attività di studio obbligatorio che si svolgono secondo l'orario annualmente stabilito dal Collegio degli Educatori.

Al momento di lasciare il Convitto per il rientro in famiglia i semiconvittori devono avvertire la portineria o l'educatore di riferimento in servizio che provvederà ad annotare l'uscita sull'apposito registro di squadra.

I semiconvittori vengono considerati presenti in Convitto fino a quando non comunicano la loro uscita. Qualora i semiconvittori si trovino nella necessità di allontanarsi dal Convitto prima del termine delle attività di studio hanno l'obbligo di presentare un apposito permesso firmato dai genitori al Coordinatore Educativo del Convitto.

Gli alunni semiconvittori sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per gli alunni convittori e sono seguiti durante le ore di studio e di permanenza in Convitto dagli educatori, che riferiranno al Dirigente Scolastico, al Consiglio di classe e alla famiglia circa l'impegno e il profitto.

## CAPO IV – PRESTAZIONI DEL CONVITTO

### Art. 19

#### (SERVIZI EROGATI AI CONVITTORI)

Il pagamento della retta di ammissione al convitto dà diritto a:

1. Alloggio (ospitalità in camere da 2 a 6 posti maschile e da 2 a 8 posti femminile);
2. Servizio di lavanderia: lavaggio e stiratura della biancheria da letto e personale. Uso della mensa;
3. Ai pasti serali sono ammessi gli alunni convittori;
4. Assistenza sanitaria, come sotto precisato.

I convittori e semiconvittori, durante i pasti, sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato. La mensa del Convitto è riservata a Convittori e Semiconvittori. Il personale dipendente non in servizio può partecipare alla mensa, previo pagamento del buono quantificato in € 4,00 da consegnare tassativamente al personale di cucina e solo se abbia effettuato la prenotazione entro le ore 9.00 della stessa mattina.

L'importo del buono mensa non sarà restituito nel caso in cui il prenotato non partecipi alla mensa.

Per ragioni organizzative e di servizio, salvo casi eccezionali dei quali il personale di cucina dovrà essere avvertito preventivamente, i convittori non potranno accedere alla mensa dopo le ore 20.00. Qualsiasi servizio non contemplato nella presente sezione (fornitura prodotti per il bagno, igiene personale, ecc...) non è da intendersi incluso nella retta.

### Art. 20

#### (MENU)

Il menù viene preparato in base a una tabella dietetica, predisposta da personale specializzato e sottoposto all'attenzione della ASL di competenza.

Se prescritti, saranno assicurati menù personalizzati definiti da medici di base o specialisti, ad esclusiva tutela della salute del convittore. Eventuali allergie alimentari o patologie mediche (ad esempio celiachia diagnosticata) devono essere documentate con certificato medico e comunicate alla direzione che provvederà con una dieta adeguata.

Non potranno essere garantiti regimi alimentari dovuti a scelte personali ancorché con certificato di un dietista o altro medico. A titolo di esempio si riportano le diete che non è possibile assicurare: Dieta Atkins, Dieta Scarsdale, Dieta Zona, Dieta proteica, Cronodieta, Dieta punti, Vegetariana, Vegana, Dieta dissociata. E' prevista una commissione mensa costituita da due convittori e due convivtrici, dai Coordinatori Educativi (convitto maschile - convitto femminile) e da due cuochi del Convitto. La commissione mensa ha funzione propositiva nel segnalare eventuali problematiche del menù predisposto e suggerire proposte di miglioramento;

Art. 21  
(SERVIZIO DI LAVANDERIA)

I nuovi convittori, all'atto della convocazione all'inizio dell'anno scolastico, dovranno presentarsi, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, muniti del corredo previsto dall'istituzione scolastica: n. 4 lenzuola, n. 4 asciugamani, n. 1 paio di pantofole, n. 1 sacco per la biancheria sporca, n. 1 cuscino (eventualmente piumone facoltativo).

Per usufruire del servizio di lavanderia, a ciascun convittore verrà assegnato un numero di matricola che dovrà essere cucito su tutta la biancheria e sugli indumenti.

Art. 22  
(ASSISTENZA SANITARIA)

Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera sanitaria e un certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica. Ai nuovi iscritti viene consegnata una scheda da compilare con i dati relativi al loro stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda, debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia, deve essere consegnata all'infermiera che provvederà ad archivarla e consegnarla in caso di necessità al personale medico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003).

I genitori, durante la permanenza in convitto dei propri figli, sono tenuti a comunicare con sollecitudine eventuali variazioni a quanto dichiarato precedentemente.

Il convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, secondo il seguente orario:

ORARIO DI SERVIZIO		
LUNEDI'	7.30-13.30	14.00-17.00
MARTEDI'	7.30-13.30	
MERCOLEDI'	7.30-13.30	14.00-17.00

GIOVEDI'	7.30-13.30	
VENERDI'	7.30-13.30	

L'orario di servizio potrà subire variazioni in base all'opportunità di assistenza sanitaria da parte dei convittori.

E' garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale tramite il pronto soccorso o il servizio di guardia medica. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia dello studente.

Non è consentito ai convittori fare uso autonomo di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori, all'infermiera affinché provveda alla corretta prescrizione delle stesse. Se debitamente documentata, sarà consentita l'auto-somministrazione.

Il locale infermeria del convitto serve solo per i primi interventi di urgenza. Potranno inoltre essere effettuate quelle medicazioni od altri interventi che risultino di competenza del personale infermieristico.

In caso di malattia o infortunio del convittore, il Convitto provvede a fornire le prime cure, anche attraverso le prestazioni del Pronto Soccorso o della Guardia Medica. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'educatore in servizio o dall'infermiera. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico convenzionato, dovranno fare al più presto rientro in famiglia.

Gli studenti fuori sede che desiderano usufruire dell'assistenza medica devono provvedere all'iscrizione temporanea del domicilio sanitario, consegnando la documentazione seguente ad uno degli "Sportelli dell'anagrafe sanitaria".

- Modulo di iscrizione temporanea domicilio sanitario
- Tessera sanitaria
- Copia documento d'identità
- Certificato attestante l'iscrizione ad una delle Scuole dell'Istituto "A.M. Camaiti"

Questa procedura consente di effettuare la scelta del "medico di base" in alternativa a quello del comune di residenza per un periodo di un anno, periodo che potrà essere eventualmente rinnovato.

## CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO

### Art. 23

#### (DIRITTI E DOVERI DEI CONVITTORI)

Il Convitto si configura come un'istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.

Il convittore è tenuto a rendere conto al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica cui è annesso il convitto e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. Le famiglie

vengono informate sul comportamento di cui sopra attraverso incontri periodici con il personale educativo.

Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori, a rispettare buone regole di convivenza democratica e ad usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell'Istituto.

Il convittore è tenuto ad osservare l'orario predisposto per le attività interne, in particolare per quanto riguarda le ore da dedicare allo studio nei tempi previsti.

Il convittore deve curare con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria camera, e il rispetto per i locali dell'Istituzione.

Il convittore è tenuto a frequentare regolarmente l'attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni quotidiani di studio.

Il convittore è tenuto ad avere nei confronti della Direzione, degli educatori, di tutto il personale del Convitto e degli altri coetanei lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé.

Il convittore è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e/o affisse in tutti i locali.

Il convittore è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e gli strumenti dei quali venga autorizzato l'utilizzo, senza arrecare danni al patrimonio dell'Istituzione, all'integrità personale o a beni di altri convittori.

Il convittore condivide con il personale del Convitto la responsabilità di rendere accogliente e decoroso il proprio ambiente, impegnandosi ad averne cura.

Durante le ore di studio i convittori non possono fare uso del cellulare per usi personali.

#### Art. 24

#### (ORARI GIORNALIERI CONVITTO MASCHILE)

La giornata convittuale è scandita da apposito orario proposto dal Collegio Educatori. Quanto stabilito dovrà essere rispettato da tutti gli ospiti convittori e semiconvittori (minorenni e maggiorenni). Una normale giornata in Convitto ha la seguente articolazione:

Tabella B		
Ora	attività	Norme di comportamento
C. Maschile Ore 7:00 – 7:10	Sveglia	Dopo la sveglia mattutina ogni convittore è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami, ad attendere con cura all'igiene e all'ordine della propria persona e di quanto ha in dotazione, nonché a rifarsi il letto e al riordino dei propri effetti personali Ogni convittore è tenuto a lasciare puliti i servizi igienici, a riordinare la propria camera, i propri indumenti e gli effetti personali, al fine di agevolare le pulizie della camera. Le camere dovranno essere lasciate in ordine senza lasciare né scarpe né abiti né cose personali fuori posto. L'amministrazione non risponde di eventuali oggetti lasciati fuori posto che, se ritenuto opportuno – anche solo a fini di decoro – potranno essere rimossi.
C. Femminile Ore 6.30 alunne alberghiero Ore 6.45 alunne forestale e tecnico		

		A nessun convittore è concesso di rimanere a letto arbitrariamente.
C. Maschile Ore 7:10 – 7:40 C.Femminile 6.30 – 7.20	Igiene personale	
Ore 7:20 – 8:00	Prima colazione	I convittori scendono ordinatamente in refettorio per la colazione.
C. Maschile Ore 7.50 C.femminile/maschile Ore 7.55	Partenza per Caprese	Trasferimento a scuola mediante autobus per gli alunni che frequentano l'Istituto per Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Caprese Michelangelo sito in Caprese Michelangelo. I restanti convittori rientrano in camera e si preparano, le convittrici attendono l'inizio delle lezioni negli spazi comuni
Ore 13:30 - 13:45	Ingresso a mensa per il Pranzo	Al rientro dall'attività scolastica i convittori e i semiconvittori, secondo la chiamata della squadra di appartenenza, devono, in modo sollecito e ordinato, recarsi a mensa accompagnati dal proprio educatore. Gli allievi si presentano a mensa solo se in ordine nella persona e nei vestiti: non si può accedere ai locali in ciabatte e calzoni corti. Durante il pasto (sia a pranzo che a cena) devono tenere un comportamento educato e corretto, sedersi e alzarsi tutti assieme e rispettare il cibo e i compagni. I convittori si servono e fanno richiesta solo del cibo necessario, evitando sprechi.
C. femminile Ore 14.15- 14.30	Rientro in Convitto Femminile	Le convittrici rientrano al convitto femminile con il pullman dell'istituto.
Ore 14:30 – 15:00	Periodo ricreativo	I convittori trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le situazioni climatiche lo permettono, nelle pertinenze esterne.
Ore 15:00 – 17.00	Studio assistito	Salvo rientri scolastici pomeridiani programmati in diverso orario, i convittori fanno rientro a scuola, accompagnati dal proprio educatore, per lo studio pomeridiano che si svolgerà nei locali assegnati a ciascun team, mentre le convittrici svolgono le attività di studio pomeridiano nelle loro camere o negli spazi predisposti. Durante questo periodo i ragazzi hanno il dovere di dedicarsi esclusivamente alla loro formazione culturale, espletando con scrupolo e serietà i compiti scolastici e richiedendo, quando necessario, l'aiuto degli Educatori.
Ore 17:05 – 18:30	Uscita libera, accompagnata o	I convittori possono riposare, effettuare le attività ludico sportive programmate, oppure usufruire

	riposo	della “libera uscita” o uscita accompagnata per fare rientro con puntualità all’ora di cena. La regolamentazione delle uscite (libere o accompagnate) è regolamentata dagli artt. 36 - 37
C.femminile Ore 19.00	Rientro al Convitto Maschile	Le convittrici, si recano a cena presso il Convitto maschile accompagnate dal pullman dell’Istituto.
Ore 19.15	Cena	Come per il pranzo. Fatte salve eccezioni, alla cena non sono ammessi i semi-convittori.
C. femminile Ore 19.45-19.55	Rientro in Convitto Femminile	Le convittrici rientrano al convitto femminile con il pullman dell’istituto.
Ore 20:00 – 22:30	Momento ricreativo	Nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative. L’uso delle docce è consentito fino alle ore 22:00. Tutti i ragazzi curano la propria igiene personale e si preparano per la notte.
Ore 22:45	Silenzio	Dopo la pulizia personale, le luci interne vengono spente per creare la quiete e la tranquillità necessarie al riposo di tutti. Oltre questo orario non è più consentito l’uso di apparecchiature di alcun tipo che producano rumore. Alle ore 00:00 viene interrotta l’erogazione di corrente dalle prese delle camere.

Scansione oraria nei weekend o festivi, fatte salve le norme di comportamento sopra indicate:

Ora	Attività
Ore 8:30 – 9:00	Sveglia e pulizia personali
Ore 9:00 – 9:30	Prima colazione
Ore 9:30 – 12:00	Studio individuale, televisione, musica, attività programmate, Santa Messa (a richiesta), uscita libera o accompagnata
Ore 13:00	Ingresso a mensa per il Pranzo
Ore 14:00 – 19:00	Periodo ricreativo
Ore 19.15	Cena
Ore 20:00 – 22:30	Momento ricreativo
Ore 22:45	Silenzio

Art. 25  
(IN CASO DI MALATTIA)

L’allievo che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato, è tenuto ad avvertire tempestivamente l’educatore che informerà il personale sanitario. Lo stesso personale educativo ne



darà segnalazione al Coordinatore e/o al Dirigente Scolastico, che ne informerà la famiglia, cui potrebbe essere richiesto di provvedere al rientro in famiglia.

Il convittore che al mattino si dichiara ammalato dovrà sottoporsi alla visita del personale sanitario dell'Istituto e nella/e giornata/e di malattia gli verrà prescritta, oltre che la terapia del caso, una dieta in bianco. In tale periodo dovrà naturalmente riguardarsi e rinunciare alla uscita pomeridiana. Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio e suffragato dal parere del personale sanitario.

#### Art. 26 (USO DEI MEDICINALI)

Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria di un'infermiera che si prendono cura della salute dei convittori e attivano i primi interventi in caso di malattia. E' fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo. Le terapie indicate devono essere comunicate in infermeria, la quale provvederà alla somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione o procederà alla consegna del farmaco in caso di auto-somministrazione autorizzata.

## CAPO VI ACCESSO AI LOCALI DEL CONVITTO

#### Art. 27 (DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI DEL CONVITTO)

L'accesso ai locali del convitto e sue pertinenze è consentito solo ai convittori e limitatamente agli orari previsti ai semi-convittori. Ogni altro accesso a personale non di servizio sarà debitamente monitorato e autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore del convitto.

Non è consentito ai genitori, a parenti e amici accedere liberamente alle camere dei convittori e delle convittrici.

#### Art. 28 (GUARDAROBA)

I convittori e le convittrici, con il permesso dei rispettivi educatori, possono recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per ritirare i propri indumenti personali avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia con il personale in servizio.

Tutti i capi di vestiario ivi depositati dovranno essere singolarmente numerati, mentre per evitare spiacevoli inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

Art. 29  
(CAMERE)

Nel ricordare a tutti che non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro, si ribadisce che l'Istituto, pur cercando di prevenire gli eventuali furti con ogni strumento in suo possesso, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi.

Ad ogni buon conto, la Direzione si riserva inoltre la possibilità di effettuare controlli nelle camere e negli armadi dei convittori alla presenza degli stessi e degli educatori di gruppo.

Gli alunni che ne facciano richiesta potranno usufruire della cassetta di sicurezza del Convitto.

Art. 30  
(RESPONSABILITÀ PER DANNI)

Chi procura danni è tenuto a risarcire integralmente il danno; chi dovesse compiere tale gesto intenzionalmente, o per grave negligenza sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed all'entità del danno provocato.

Art. 31  
(IN CASO DI SCIOPERO)

Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente delle Scuole frequentate da convittori e convittrici, si dispone quanto segue:

- a) I convittori e le convittrici sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a Scuola;
- b) Giunti alla sede scolastica essi non prendono diverse iniziative se non previo comunicazione della Scuola stessa che, nel caso non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza i convittori vi faranno rientro. Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri luoghi nel caso in cui la Scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle attività didattiche.

Art. 32  
(IN CASO DI NEVE)

Qualora si verifichi un evento straordinario (neve o qualsiasi altra calamità naturale) che determini la chiusura dell'Istituzione scolastica, su comunicazione degli organi preposti, gli educatori prolungheranno la loro permanenza in convitto. Il coordinatore organizzerà un servizio straordinario atto a coprire la vigilanza per l'intera giornata o fino al termine dell'emergenza.

# CAPO VII REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE

## Art. 33 (INDICAZIONI GENERALI)

L'uscita dal convitto, che sia libera (per i convittori maggiorenni) o accompagnata (per i convittori minorenni o che non abbiano incorso in provvedimenti di sospensione della libera uscita) va considerata un'opportunità offerta e non una consuetudine. Essa è regolamentata come segue:

- Coloro che non fruiscono della libera uscita sono soggetti alla vigilanza del personale educativo;
- Non è mai da considerarsi alternativa alle attività convittuali, pertanto qualora l'educatore del gruppo di lavoro preveda attività diverse essa può essere sospesa.
- L'uscita libera o accompagnata può essere sospesa o ridotta, ad insindacabile giudizio dell'educatore, anche per manifeste situazioni di pericolo (condizioni meteorologiche avverse, problemi di ordine pubblico), per motivi disciplinari e didattici (scarso rendimento scolastico, corsi di sostegno o recupero).

I convittori in libera uscita sono autorizzati a recarsi esclusivamente nel paese di Pieve S. Stefano. È vietato frequentare case private senza autorizzazione del DS o del coordinatore del convitto. È vietato inoltre l'utilizzo di automezzi, ciclomotori o bevande alcoliche..

## Art. 34 (USCITA ACCOMPAGNATA)

L'uscita accompagnata rientra fra le attività convittuali; essa ha il precipuo scopo di creare momenti di distensione per i convittori, favorendo la conoscenza del territorio che li accoglie. Durante l'uscita i convittori sono accompagnati da un gruppo di educatori. Ai convittori è richiesto un comportamento responsabile pertanto i genitori nel prendere atto della possibilità delle uscite garantiscano che il proprio/propria figlio/figlia è affidabile e segue correttamente le indicazioni ed i richiami degli educatori.

## Art. 35 (PERMESI DI USCITA INFRASETTIMANALI)

Per rispondere alle necessità dei convittori il Dirigente scolastico delega al Coordinatore la facoltà di concedere, dietro richiesta motivata della famiglia, permessi periodici ed infrasettimanali per accertate esigenze familiari, personali, sportive, ecc, purché tali richieste non si trasformino in un abuso tale da rappresentare una turbativa per la regolare attività convittuale.

I genitori possono in ogni momento prelevare personalmente i propri figli, presentandosi in portineria e comunicando i termini del rientro all'educatore in servizio.

Il convittore in permesso ha l'obbligo di rientrare in Convitto prima dell'orario d'inizio delle lezioni scolastiche. Nel caso che questo non sia possibile, il convittore dovrà dare, anche telefonicamente, notizia del suo arrivo entro le ore 9.00. Chi non risulterà presente entro l'orario predetto non potrà usufruire dei pasti giornalieri. Il convittore al momento del rientro in convitto, dovrà consegnare al custode il permesso che gli è stato rilasciato al momento della partenza, firmato dai genitori. La mancata consegna o la consegna senza firma del genitore sarà, in caso di recidiva, motivo di provvedimento disciplinare. In ogni caso, appena entrato in Convitto, anche senza riconsegna del permesso, lo studente sarà considerato presente e quindi soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 36 (LIBERA USCITA)

E' concesso ai convittori maggiorenni di usufruire di permessi di uscita, durante il tempo libero facendone richiesta all'istitutore di turno, ma solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dai genitori, con la firma autentica, con la quale la direzione è esonerata da ogni responsabilità relativa a tale uscita. Gli orari di uscita e rientro sono stabiliti annualmente dal Collegio del Personale Educativo. I convittori che non abbiano la suddetta autorizzazione potranno uscire solo se accompagnati dal personale educativo o da un familiare.

Il mancato rispetto degli orari previsti per la cosiddetta libera uscita comporta la sospensione della stessa.

Le uscite dei convittori e delle convittrici maggiorenni saranno annotate in apposito registro riportante la firma sia in uscita che al momento del rientro presso il convitto.

Tutti i convittori e le convittrici possono uscire il venerdì per il rientro in famiglia nel fine settimana, previa autorizzazione dei genitori o chi per essi, dietro deposito ad inizio d'anno di specifica autorizzazione con validità annuale da parte degli stessi genitori, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità (uscita ordinaria).

E' prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d'uscita, nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopracitata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria).

Nel caso in cui i convittori chiedano di permanere fuori (ospiti presso famiglie), ciò può avvenire solamente qualora i genitori degli stessi ne facciano richiesta di autorizzazione da far pervenire via fax alla Direzione in tempo utile (non oltre il venerdì pomeriggio per le richieste di uscita nel fine settimana), motivandola e completandola con gli orari di uscita e di rientro, e specificando generalità, indirizzo e numero telefonico della famiglia ospitante che si assume la responsabilità del controllo sul convittore durante l'intero periodo richiesto.

Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre consentite dagli educatori ed autorizzate dalla Direzione.

Qualora un convittore, seppur maggiorenne, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell'orario convenuto, in assenza di qualsiasi tempestivo avviso di probabile ritardo che dovrà essere documentato l'educatore, verbalizzato nell'apposito registro il mancato rientro ed avvertita la Direzione, segnalerà il fatto alla famiglia contattandola telefonicamente. Ciò potrà essere ragione di provvedimento disciplinare.

Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori di allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, la Direzione, avvertita immediatamente dagli educatori in servizio, denuncerà il fatto alle Forze dell'Ordine competenti (Polizia di Stato o Carabinieri); tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni civili e penali nei confronti del personale dell'Istituzione Educativa.

Art. 37  
(RIENTRO IN FAMIGLIA)

Gli alunni possono fruire settimanalmente di permesso ordinario da usufruire dopo l'ultima ora di lezione settimanale per rientrare in famiglia.

Per i convittori che ne abbiano la possibilità, per ovvi motivi educativi è sempre auspicabile il rientro in famiglia nei fine settimana. In caso di temporaneo impedimento, la famiglia può chiedere di protrarre la permanenza del convittore in Istituto durante il fine settimana in cui il rientro in famiglia risultasse problematico.

La permanenza in convitto sarà altresì consentita per agevolare i convittori e le convittrici nella partecipazione ad eventi ed iniziative promosse dalla scuola e che si svolgono durante il fine settimana.

Non verranno accettate richieste incomplete o tardive.

Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori e alla loro possibilità di ricevere o non ricevere visite durante i periodi ricreativi.

Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico e a un adeguato comportamento, e può essere revocato a discrezione della Direzione e degli educatori di riferimento.

Art. 38  
(RIENTRO IN CONVITTO)

Non sono ammessi inoltre rientri serali a tarda ora e comunque dopo le ore 22:00.

Tali rientri, se strettamente necessari, dovranno essere comunicati tempestivamente entro le ore 14:00.

Art. 39  
(USO DEL MEZZO PROPRIO)

I convittori, anche se maggiorenni, che intendono far uso di propri mezzi di trasporto, devono essere autorizzati per iscritto dai genitori. L'uso di tali mezzi è consentito esclusivamente per l'arrivo e l'ingresso al Convitto e per il rientro al domicilio al termine della permanenza nell'istituzione.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di tali mezzi durante la permanenza in Convitto e durante la libera uscita degli alunni maggiorenni.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi, anche se si verificasse nell'ambito dell'Istituto stesso.

Art. 40  
(ELUSIONE DELLA VIGILANZA)

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di alunni che abbandonino il convitto senza permesso, eludendo la sorveglianza. Nel caso si provvederà ad avvertire le famiglie e l'autorità competente. Verranno indi presi gli opportuni provvedimenti (non riammissione in convitto o sanzione disciplinare).

Art. 41  
(NORME GENERALI)

La concessione di permessi "ordinari" per il rientro in famiglia al termine delle lezioni, per la libera uscita pomeridiana (per i maggiorenni), per l'uscita accompagnata (per i minorenni) e per la partecipazione ad attività al di fuori della scuola e del convitto, deve essere autorizzata dai genitori previa compilazione di un modello fornito dall'Istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Non possono essere concessi permessi in giorni diversi o in orario di studio se non per assoluta ed inderogabile necessità. Ciò comunque dovrà avvenire esclusivamente su richiesta personale del genitore, ovvero per lettera da far pervenire per posta o per via fax o ancora per posta elettronica certificata (PEC) direttamente al Dirigente Scolastico. Non saranno prese in considerazione né telefonate né richieste fatte da persone non esercenti la potestà, né telegrammi.

Anche i convittori maggiorenni, per la richiesta di permessi ordinari e straordinari dovranno attenersi, come i minorenni, ad autorizzazione firmata da genitore esercente la patria potestà e vistata dal Dirigente Scolastico

## CAPO VIII ATTIVITÀ E PROGETTI

Art. 42  
(RISPETTO DEGLI EDUCATORI E DELL'ISTITUZIONE CONVITTUALE)

I convittori possono presentare ai rispettivi educatori richieste per attività e progetti, che verranno valutate caso per caso. Essi sono tenuti a dimostrare e mantenere un sincero rispetto dei propri educatori di gruppo oltre che di tutto il personale educativo dell'Istituto, del personale ATA, della Dirigenza e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura.

Sono tenuti altresì ad avvertire i rispettivi educatori di gruppo degli eventuali spostamenti che gli stessi abbiano necessità di compiere all'interno della struttura convittuale (es. verso il guardaroba).

Art. 43  
(ATTIVITÀ CONVITTUALI OLTRE IL PERIODO SCOLASTICO)

Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato il rientro definitivo in famiglia, o comunque l'uscita dall'Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore serali del giorno stesso.

Art. 44  
(TEMPI DI STUDIO)

Il Convitto è un'Istituzione Educativa Statale nella quale il primo dovere dei convittori e delle convittrici è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.

Agli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività di studio quotidiano, gli educatori conducono i convittori e le convittrici in aula studio o nella propria cameretta per l'inizio del lavoro didattico.

Laddove possibile in termini di spazi, per una migliore gestione del gruppo ed una più proficua e diretta consulenza da parte degli educatori durante i periodi dell'attività didattica, i convittori e le convittrici utilizzano le aule di studio collettivo del proprio settore (per i convittori e le convittrici liceali, da non confondere con le aule dell'istituto scolastico adiacente al convitto dove tutti sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno con il costante controllo degli educatori, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui.

Come sopra disposto, i permessi d'uscita per la ricreazione pomeridiana sono concessi esclusivamente ai maggiorenni e qualora l'educatore constati l'impegno e la quotidiana diligenza nelle attività di studio.

Durante tali periodi di studio è assolutamente vietato ascoltare musica, ed utilizzare telefonini cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.

I convittori e le convittrici sono tenuti a rispettare rigorosamente i suddetti orari di studio.

#### Art. 45

#### (ATTIVITA' SERALI)

Dopo cena i convittori che necessitano di un ulteriore spazio orario da dedicare al completamento dell'attività di studio, possono utilizzare il periodo che va dalle ore 20:00 alle ore 21.30.

Dopo le ore 22.00, i convittori che presentano eventuali ulteriori e reali necessità di proseguire l'attività di studio, devono farne motivata richiesta all'educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno le richieste.

Nello stesso orario sono previste delle attività complementari (es. sportive, ricreative, tecnologiche) per i convittori e le convittrici che hanno terminato tutto il lavoro didattico e le attività di studio per il giorno successivo.

I convittori e le convittrici al termine della cena devono informare i rispettivi educatori della loro partecipazione al tipo di attività programmata.

Le attività diurne si concludono alle ore 21.30 (in caso di attività sportiva alle ore 21.15).

#### Art. 46

#### (COMPORTAMENTO IN REFETTORIO)

Negli orari previsti i convittori e le convittrici, accompagnati da i rispettivi educatori, si recano insieme in refettorio per il pranzo e la cena, ed attendono ordinatamente e in silenzio nell'atrio antistante il refettorio il momento dell'entrata nello stesso.

Sono d'obbligo la puntualità e il decoro: i convittori si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona ed indossando un abbigliamento adeguato; non si può accedere ai locali della mensa con copricapi, ciabatte, canottiere o calzoncini corti.

Si siedono quindi senza fare confusione.

In refettorio ogni convittore siede al proprio posto, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto.

Durante i pasti non è consentito alzarsi da tavola, alzare la voce e comunicare da un tavolo all'altro.

E' vietato l'ingresso a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi, se non previa autorizzazione della Direzione o del Coordinatore.

Al termine dei pasti l'educatore attende che tutti i convittori abbiano terminato ed esce dal refettorio assieme a tutti i ragazzi del suo gruppo in maniera ordinata e non chiassosa.

#### Art. 47

#### (PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA)

Per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione, ed affinché le stesse riescano ad espletare il loro lavoro in maniera esaustiva è richiesto ai convittori e alle convittrici di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.

Qualora tale condizione non venga rigorosamente osservata, gli stessi convittori e convittrici saranno ritenuti direttamente responsabili della mancata pulizia del proprio ambiente.

L'intero arredamento delle camere non deve essere per nessun motivo modificato o spostato.

Le lenzuola e le coperte vengono fornite dal Convitto ma è consentito portarle da casa, così come piumini o copri piumini.

E' fatto assoluto di vieto di appendere ai muri delle camere ed alle ante degli armadi qualsiasi cosa, oggetti vari e poster (a maggior ragione se contrari alla pubblica decenza).

Eventuali danni sui muri o sulle ante verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili.

Per motivi di sicurezza non è consentito tenere stufette elettriche nelle camere, né televisioni o altri elettrodomestici quali piccoli frigoriferi, ecc ... Lo stesso divieto vale per gli animali domestici (es. pesci rossi, piccole tartarughe, ecc...).

#### Art. 48

#### (PULIZIA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO)

I convittori e le convittrici sono tenuti a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto fisico decoroso e consono all'Istituto Educativo presso il quale sono ospitati.

I convittori e le convittrici sono tenuti ad indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso.

## CAPO IX – NORME SULLA SICUREZZA

#### ART. 49

#### (PREVENZIONE E RISCHI)

Durante ogni attività in convitto gli alunni dovranno mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri.



I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali saranno sanzionate con particolare attenzione agli effetti anche preterintenzionali prodotti.

Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di Evacuazione e dalle apposite segnalazioni.

E' assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o i locali, né sono ammesse coperte elettriche o simili.

#### Art. 50 (VIDEOSORVEGLIANZA)

Il convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità degli ospiti e delle rispettive famiglie. Le riprese sono effettuate esclusivamente per motivi di sicurezza (controllo delle uscite di sicurezza, degli accessi e dei dispositivi interni) e per la sorveglianza degli spazi comuni (corridoi ai piani) al fine di prevenire illeciti, tenuto conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari (servizio notturno) e la complessa distribuzione dei locali del convitto e sue pertinenze.

Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (privacy).

All'atto di iscrizione, le famiglie accettando il presente regolamento, ne accettano l'esistenza, funzionamento e utilizzo.

#### Art. 51 (DROGHE E SOSTANZE STUPEFACENTI)

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale droghe e sostanze stupefacenti di alcun tipo riconosciute come tali o aventi analoghi effetti.

La detenzione, lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto. Per l'accertato uso o la detenzione di sostanze stupefacenti è prevista l'immediata sospensione dal Convitto e la segnalazione all'Autorità giudiziaria. Il Convitto, inoltre, si riserva di chiedere alle famiglie l'esibizione di un opportuno esame tossicologico delle sostanze d'abuso (drugtesting) certificato dal medico curante.

La sanzione prevista nei casi più gravi consiste nell'allontanamento dei trasgressori dalla struttura e la preclusione all'accoglimento della loro domanda come semi-convittore.

#### Art. 52 (MOLESTIE E VIOLENZA)

Non sono tollerati episodi di ubriachezza nonché atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti di altri convittori, neppure di tipo verbale (insulti, impropri, offese, ecc...).

Episodi di bullismo, stalking, atti persecutori e molestie di qualsiasi entità, sia di natura fisica che psicologica saranno sempre sanzionati, ed in caso di recidiva, potranno, nei casi più gravi, portare all'allontanamento dal convitto.

Art. 53  
(DETTENZIONE DI OGGETTI IMPROPRI)

E' fatto divieto di introdurre nel convitto pubblicazioni per soli adulti, scherzi di qualsiasi tipo, armi, coltelli e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto o non confacenti al decoro e alla dignità dell'ambiente o che possano provocare un giustificato allarme.

Art. 54  
(FUMO E ALCOOL)

In ogni locale del Convitto è assolutamente vietato fumare. Oltre ad essere vietato per legge il fumo negli ambienti scolasti e quindi soggetto a multe da parte del personale preposto, esso costituisce un esempio negativo per i giovani alunni non fumatori. Tutti i convittori ed il personale del convitto è pertanto invitato al massimo rispetto di tale disposizione.

La dipendenza conclamata dal fumo, nei casi più gravi, può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi.

E' fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all'interno del Convitto alcolici e superalcolici di ogni genere.

Come da normativa vigente non potrà essere somministrato vino durante la mensa, nemmeno per il personale educativo.

Art. 55  
(ACCESSI ALLA RETE INTERNET)

Il Convitto consente ai convittori l'accesso alla rete Internet mediante una linea dedicata ed un sistema di access-point per connessioni in modalità WiFi (wireless).

Tali connessioni avvengono nel più completo rispetto delle disposizioni del D.L. 144/2005 convertito in Legge n. 155 del 31.7.2005 per quanto previsto all'art.7: ad ogni utente vengono rilasciati un nome utente e una password univoca il cui funzionamento può essere garantito per un solo computer.

In caso di eventuali reati informatici previsti dalle norme vigenti (pirateria, stalking, hacking,...), la polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca.

La custodia e la produzione dei dati di accesso sono di competenza dell'assistente amministrativo individuato quale referente autorizzata ad operare nel rispetto della privacy e della legislazione in materia in vigore.

Facendo riferimento ai fondamenti educativi-formativi dell'Istituzione è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca e, soprattutto per i convittori appartenenti ai progetti internazionali, alla comunicazione con le proprie famiglie e i propri cari. Eventuali trasgressioni in tal senso (accesso e fruizione di siti pedo pornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per

la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, della privacy delle persone, ...), saranno considerate dannose anche per il buon nome del Convitto e, oltre alle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate, possono prevedere la revoca dell'accesso alla rete.

I dati di connessione sono personali, vengono rinnovati nel corso dell'anno scolastico a cura del settore tecnologico dell'Istituto su richiesta degli interessati tramite i propri educatori, e non possono essere assolutamente ceduti a terzi.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato solo in orari in cui non sia prevista attività di studio. L'uso del PC personale e dell'eventuale connessione a internet, è consentito non oltre le ore 22.00.

La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti, dispositivi elettronici di qualsiasi tipo, e vestiario, di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.

#### Art. 56

#### (USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI SIMILI)

Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere tenuto acceso nei periodi di studio e durante i pasti.

Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

E' fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere tale tipo di immagini.

Alle famiglie che volessero dotare i propri figli di telefoni cellulari con possibilità multimediali viene suggerito di esercitare uno stretto controllo sul loro uso e sui loro costi di esercizio.

## CAPITOLO X – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

#### Art. 57

#### (PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO)

Il convitto educa i giovani al senso di consapevolezza e di responsabilità. È una istituzione che ha come fine primario l'educazione e la crescita umana, civile e culturale degli studenti. Il convitto comunque non adotta la punizione come mezzo di coercizione ma si serve della persuasione e della sollecitazione. Coerentemente con le priorità fissate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) elaborato dall'Istituzione Scolastica cui è annesso, il Convitto persegue l'obiettivo del potenziamento della competenza relativa all'“agire in modo autonomo e responsabile” che si esplica nella capacità di *“inserirsi in modo consapevole nella vita sociale, far valere i propri diritti riconoscendo quelli altrui, i limiti, le responsabilità e le regole”*

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale, e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

La responsabilità disciplinare è personale, ed i convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento ed opportunamente richiamati a rispettarne i contenuti nel caso di condotte ed atteggiamenti inadeguati.

In alcuni casi può tuttavia rendersi necessario adottare provvedimenti disciplinari che hanno come scopo di ricondurre l'educando ad una adeguata ed obiettiva riflessione riguardo alle proprie responsabilità.

In presenza di incompatibilità con la vita in comune di uno o più convittori, gli educatori debbono redigere e presentare rapporto sulla base del quale verranno adottati i necessari provvedimenti disciplinari.

Art. 58  
(COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

All'inizio di ogni anno scolastico viene costituita la Commissione di Disciplina; tale Organo, composto da cinque membri effettivi (il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del Convitto, due educatori individuati su proposta del Collegio degli Educatori e una rappresentanza di tre alunni eletti dal Comitato degli studenti Convittori) ha la funzione di esaminare i comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari del caso su fatti ed avvenimenti gravi in presenza dei quali viene convocata immediatamente dal Dirigente per decisione autonoma o in base alla richiesta della maggioranza dei componenti, fatte salve le autonome e specifiche attribuzioni del Dirigente Scolastico. I provvedimenti deliberati dalla commissione disciplinare verranno comunicati per iscritto agli interessati dal Dirigente Scolastico.

L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi, ma, nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza, la Commissione adotterà i provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso.

La Commissione ha inoltre la funzione di esaminare periodicamente i comportamenti dei convittori, considerandone le varie implicazioni rispetto alla vita convittuale e decidendo sui fatti ed avvenimenti che possano in qualche modo influenzarne il regolare svolgimento; delibera a maggioranza ed è il Dirigente scolastico a ratificare i provvedimenti adottati.

La Commissione, qualora si verificassero fatti gravi, I provvedimenti disciplinari dovranno avere come principio il recupero del ragazzo, essere omogenei e gradualmente e potranno andare da un giorno di sospensione fino, nei casi più gravi, all'allontanamento definitivo dalla struttura convittuale. Le sanzioni disciplinari dovranno avere applicazione immediata ed essere commisurate alla gravità del fatto. La sospensione dalle attività programmate potrà essere adottata dagli stessi educatori. Su richiesta scritta dello studente, per mancanze non particolarmente gravi, la Commissione di Garanzia può valutare se esistono le condizioni per decidere la trasformazione del provvedimento della sospensione fino a tre giorni in attività in favore della comunità scolastica, come previsto ai commi 2 e 5 dell' art. 4, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i. La decisione può essere assunta quando, in presenza di ravvedimento dello studente, la permanenza in convitto possa essere davvero utile a modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione. Esempi di attività utili sono il sostegno allo studio agli alunni più giovani; lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione; lo svolgimento di compiti di animazione di gruppi di convittori durante la ricreazione; la collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività; ecc.. Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive della sospensione (periodo che, di norma, è più lungo rispetto ai giorni di sospensione) sono comunque interrotti i permessi di uscita.

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, alcolici, stupefacenti, pubblicazioni per soli adulti, scherzi di qualsiasi tipo e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e non confacenti al decoro e alla dignità dell'ambiente. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto al precedente punto. L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato solo per motivi di studio. L'uso del PC personale e dell'eventuale connessione a internet, sono consentiti non oltre le ore 22.00. La scuola

invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.

Art.59  
(SANZIONI DISCIPLINARI)

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nel convitto e in ogni attività, compresi il trasferimento da e per la scuola e da e per il luogo di propria residenza, sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i..

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell’intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni le sanzioni disciplinari sono:

1. Avvertimento verbale ai genitori e all’alunno
2. Avvertimento scritto ai genitori e all’alunno
3. Sospensione dei permessi di uscita settimanali
4. Sospensione attività ricreative
5. Sospensione dal Convitto fino a gg.15 (Commissione di Disciplina)
6. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15 (Commissione di Disciplina)
7. Allontanamento definitivo dal Convitto

Per le sanzioni previste dal punto 3 in poi, le deliberazioni sono assunte dalla Commissione di Disciplina dopo aver sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia che decide in via definitiva.

Tabella delle sanzioni disciplinari per gli allievi/e del Convitto

<b>Tipologia</b>		<b>Inosservanza o Comport. Sanzionabile</b>	<b>Provvedimenti disciplinari</b>	<b>Organo irrogante</b>
<b>Area A</b>  Violazione del dovere di regolare frequenza	A1	Assenza a scuola	Richiamo verbale Sospensione dell’uscita	Educatore Coord. convitto
	A2	Ritardi frequenti a scuola	Richiamo verbale Sospensione dell’uscita	Educatore Coord. convitto
	A3	Assentarsi dall’aula durante l’ora di studio	Richiamo verbale Sospensione dell’uscita	Educatore Coord. convitto
	A4	Perdere tempo durante l’ora di studio	Richiamo verbale Sospensione dell’uscita”	Educatore Coord. convitto

<b>Area A</b> Violazione del dovere di regolare frequenza	A5	Assenza e ritardo ingiustificato	Richiamo verbale Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	A6	Partenza in ritardo degli autobus per indugio dei convittori	Richiamo verbale Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	A7	Utilizzo di mezzi non autorizzati per entrare ed uscire dal Convitto durante il periodo di permanenza	Sospensione dal Convitto da 2-5 gg	Commissione di Disciplina
	A8	violazioni non gravi relative al rispetto degli orari della vita convittuale e delle ore di studio.	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	A9	Comportamenti scorretti nei confronti degli altri convittori e semiconvittori	Sospensione dal Convitto 2-5 gg.	Commissione disciplina

Al reiterarsi del comportamento sopra riportato si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi: dal richiamo scritto fino alla sospensione dal Convitto.

<b>Area B</b> Violazione delle norme di sicurezza	B1	Manomissione dei mezzi di protezione e prevenzione sicurezza	Sospensione dal Convitto 5-30 gg.	Commissione di Dicipina
	B2	Fumare in camera e nei terrazzi	Sanzione pecuniaria a norma di legge	Dirigente Scolastico e/o Addetti alla vigilanza
	B3	Vendita di stupefacenti	Allontanamento definitivo dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	B4	Abbigliamento non adeguato	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita"	Educatore Coord. convitto
<b>Area C</b> Violazione del dovere di rispetto di beni pubblici e privati	C1	Sporcare i beni e gli ambienti	Sospensione dal Convitto da 2-5 gg e risarcimento del danno	Commissione di Disciplina
	C2	Danneggiare e distruggere i beni mobili ed immobili	Sospensione dal Convitto da 5-10 gg e risarcimento del danno	Commissione di Disciplina
	C3	Appropriazioni indebite di beni di altri convittori o del Convitto	Sospensione dal Convitto da 2-5 gg e/o risarcimento del danno	Commissione di Disciplina

Al reiterarsi del comportamento sopra riportato si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi: fino alla non ammissione al Convitto l'anno successivo o all'Allontanamento dal Convitto.

<b>Area D</b> Violazione verso il dovere di impegno e responsabilità	D1	Rifiuto nel dedicarsi all'ora di studio	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	D2	Disturbare durante l'ora di studio	Richiamo scritto Sospensione "libera uscita"	Educatore Coord. convitto
	D3	Scarsa puntualità nelle consegne e scarsa responsabilità nel portare il materiale utile allo svolgimento dello studio	Richiamo scritto Sospensione "libera uscita" ed attività ricreative	Educatore Coord. convitto
Al reiterarsi del comportamento sopra riportato si procederà a provvedimenti disciplinari progressivi: fino alla non ammissione al Convitto l'anno successivo.				
<b>Area E</b> Violazione del dovere di rispetto della persona	E1	Azioni che ledano la salute altrui	Sospensione da 3 gg fino all'allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E2	Molestie sessuali e/o razziste	Allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E3	Minacce gravi e violenze morali	Allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E4	Violenza fisica	Sospensione da 3gg fino all'allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E5	Uso di sostanze stupefacenti	Sospensione da 3gg fino all'allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E6	Uso di sostanze alcoliche	Sospensione dal Convitto da 3 a 30 gg.	Commissione di Disciplina
	E7	Induzione all'uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche	Allontanamento dal Convitto e notifica alle forze dell'ordine	Commissione di Disciplina
	E8	Offese verso il personale scolastico ed educativo e terzi esterni al Convitto	Sospensione dal Convitto 5-30 gg.	Commissione di Disciplina
	E9	Disturbo durante il riposo notturno	Sospensione dal Convitto 5-30 gg.	Commissione di Disciplina
	E10	Scarso decoro della propria camera	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
<b>Area E</b> Violazione del dovere di rispetto della persona	E11	Effusioni eccessive	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	E12	Offese e molestie	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto
	E13	Parole blasfeme	Richiamo scritto Sospensione dell'uscita	Educatore Coord. convitto

#### Art. 60

##### (RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI)

Chi procura danni volontariamente, o per negligenza e imprudenza, a persone o "cose", dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un'eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno; tale principio si applica per i danni certi e documentabili provocati a qualsiasi oggetto appartenente ad ogni individuo presente in Istituto (ausiliari, educatori, altri convittori).

#### Art. 61

##### (PROCEDIMENTI)

Per l'irrogazione dell'ammonizione scritta l'educatore contesterà al convittore la violazione disciplinare ed annoterà il provvedimento sull'apposito registro, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia.

Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Dirigente Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà il convittore al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Dirigente Scolastico procederà per l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Verrà al contempo comunicato al convittore e notificato per iscritto ai genitori.

#### Art. 62

##### (CONVERSIONE)

In caso di mancanza non particolarmente grave, al convittore è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità educativa.

L'organo che emana il provvedimento (Consiglio di Disciplina), rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire al convittore la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità.

Il convittore che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare.

Il Dirigente adotta i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione, o ne respinge l'istanza in caso di atti gravi e/o recidivi.

#### Art. 63

##### (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente Regolamento è esposto all'albo del Convitto ed è a disposizione degli alunni. Al momento dell'iscrizione gli alunni e le famiglie sottoscrivono una comunicazione di avvenuta visione del presente regolamento

Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.



Il presente Regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Cascianini

Firma per presa visione e accettazione:

il convittore / la convittrice \_\_\_\_\_

il genitore \_\_\_\_\_